



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

N. 200/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 225/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice	Vice Presidente
Daniela Morgante	Componente (relatore)
Andrea Lepore	Componente
Franco Granato	Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 200/CSA/2020-2021, proposto dalla società Udinese Calcio, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 108/U Campionati Giovanili S.D.S. del 04.05.2021 con la quale ha comminato alla reclamante Udinese Calcio S.p.a.;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 21.05.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 05.05.2021 la Società Udinese Calcio preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 108/U Campionati Giovanili S.D.S. del 04.05.2021 con la quale, a seguito della gara Udinese Calcio / Hellas Verona disputatasi in data 01.05.2021, era stata inflitta, a carico della società la sanzione

dell'ammenda di euro 200,00 “per assenza di un proprio medico e anche dell'ambulanza, durante la gara”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Udinese Calcio S.p.a. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento.

Mentre risulta, infatti, documentalmente provato dalla reclamante nei motivi a sostegno dell'atto di impugnazione, che la gara de qua si sia svolta con il presidio sanitario dell'ambulanza e dei relativi due operatori addetti al servizio (attestato del Responsabile Controllo di gestione della Croce Rossa Italiana del Comitato di Udine – ODV di cui alla email del 5 maggio u.s.), non risulta dalla documentazione di gara, la presenza del medico della società, che in effetti non è stata nemmeno allegata dalla reclamante. Non è quindi stato nemmeno contestato dalla reclamante che la stessa abbia omesso tale imprescindibile presidio a salvaguardia della salute dei calciatori che, come noto, non è surrogabile dalla presenza del personale sanitario dell'ambulanza, posto che questo ovviamente difetta di quella conoscenza della storia medica personale dei singoli calciatori della squadra che è invece propria solo del medico della società e che è un presidio precauzionale indispensabile per poter efficacemente intervenire a salvaguardia della salute dei calciatori nel caso di insorgenza di problemi medici durante la gara.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento e che la sanzione inflitta debba essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

f.to Daniela Morgante

IL VICE PRESIDENTE

f.to Salvatore Lo Giudice

Depositato il 16 giugno 2021

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce